



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "RENATO GUTTUSO"

Via Messina Marine, 811- 90121 - PALERMO (PA) - Tel 091/6144932

Cod. Mecc. PAIC855002 - C.F. 97162970822 Codice Univoco Ufficio: UFWEAI

www.icsguttusopalermo.edu.it - mail: paic855002@istruzione.it - PEC: paic855002@pec.istruzione.it

I.C.S. "R. GUTTUSO"-PALERMO
Prot. 0007217 del 13/09/2024
IV (Uscita)

Ai Genitori

Al Personale docente e non docente

Ai collaboratori del D.S.

Al DSGA

Al sito web

CIRCOLARE N. 24

OGGETTO: Assicurazione alunni e contributo scolastico.

Come da circolare MIUR 312 del 2021 e, a seguito di delibera del C.d.I. del 09/09/2024, sarà possibile versare una quota pari a € 7,50 come contributo volontario che verrà utilizzato per "ampliamento offerta formativa, materiali laboratori, innovazione tecnologica nonché assicurazione".

Pur non versando l'intera somma richiesta, la circolare MIUR sopra citata recita quanto segue: "Il contributo in ogni modo non potrà riguardare lo svolgimento di attività curriculari, fermo restando l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse come quelle per il contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile o quelli per i libretti delle assenze e altri materiali".

Il contributo di €. 7,50 PRO CAPITE comprende:

- CONTRIBUTO VOLONTARIO €. 2,50 : Contributo per ampliamento offerta formativa;
- ASSICURAZIONE INDIVIDUALE €. 5,00 per gli infortuni e la responsabilità civile (Circolare MIUR 312/2012)

In merito al versamento per la quota di assicurazione, compresa nella somma di €. 7,50, al fine di favorire una partecipazione sempre più attiva alla vita della Scuola si forniscono le seguenti informazioni:

-Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavori dipendenti . Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante gestione diretta per conto dello Stato;

-Seppure l'art. 18 della L. N. 85 del 3 luglio scorso, ha introdotto novità nell'ambito assicurativo scolastico, introducendo l'estensione della tutela erogata dall'INAIL "limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel PTOF e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate" (art. 18 , comma 2 , lettera f) allo stato non si conosce se la medesima estensione sarà garantita anche per l'A.S. 2024/2025. Ad ogni modo, tali estensioni hanno scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l'unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all'ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità per legge è erogabile solo in rarissimi casi molto gravi. Ed infatti, nel caso di danno che genera invalidità permanente è bene ricordare che l'INAIL non paga il danno alla persona se l'invalidità è inferiore al 6%; nel caso di danno intermedio (tra il 6% e il 16%) la pensione viene erogata una tantum.

La L. n.85/2023 inoltre, non prende in considerazione diverse voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti ma soprattutto la Responsabilità Civile di Terzi (R.C.T) per colpa in educando, che deve risarcire i danni agli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido.

Fatta chiarezza, pertanto, sulla natura delle garanzie INAIL e sul loro ristretto campo d'azione per la Scuola, appaiono evidenti le ragioni che rendono necessario ricorrere a una polizza assicurativa integrativa per proteggere gli alunni e il personale, garantendo, infatti una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL in base all'art. 66 del D.P.R. n.1124/1965 sotto un triplice profilo:

1.Ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);

2.Franchigia e somme assicurate;

3.Pagamento spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).

La polizza assicurativa stipulata dalle singole Scuole copre anche la responsabilità civile di alunni per danni involontariamente causati a terzi, per morte e, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenze di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

In conclusione tutti gli alunni saranno assicurati dall'INAIL ma tale copertura non comprende:

-Responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenze di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta;

-Pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero);

-Tutela agli infortuni in itinere degli studenti.

La scuola provvederà a stipulare l'assicurazione integrativa solo per gli alunni le cui famiglie verseranno il contributo di €. 5,00.

Gli alunni disabili vengono assicurati gratuitamente.

Per concludere, si informano i genitori che è stato creato evento di pagamento su argo pagonline con data di scadenza 30/10/2024, si allega manuale per procedere all'effettuazione del pagamento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Margherita Maniscalco

Doc. firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 82/2005